



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 154 del 29/08/2024

Repertorio Generale n. 1363 del 29/08/2024

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - MODIFICA ALLA VIABILITA' DEL CORSO UMBERTO I E RELATIVI VARCHI DI ACCESSO IN CASO DI REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE .



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 154 del 29/08/2024

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - MODIFICA ALLA VIABILITA' DEL CORSO UMBERTO I E RELATIVI VARCHI DI ACCESSO IN CASO DI REITERAZIONE DELLA VIOLAZIONE .

IL VICE COMANDANTE

VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione stradale ed in particolare le nn. 97 e 105 rispettivamente del 08/06/2023 e del 13/06/2023 le quali hanno disciplinato la regolamentazione della viabilità del centro storico e specificatamente del corso Umberto I ed dei relativi varchi di accesso;

CONSIDERATO che quotidianamente il Corso Umberto I è interessato dal passaggio di veicoli commerciali anche al di fuori degli orari consentiti dall'O.D. n. **n. 105 del 13/06/2023** la quale prevede l'accesso per i veicoli adibiti al carico/scarico merci dalle ore 05.00 alle ore 09.00 di tutti i giorni;

CONSIDERATO, altresì, in particolare che, dalla Via Timeo, nonostante la presenza della barriera mobile, vi è un passaggio indiscriminato di veicoli a qualsiasi ora del giorno e della notte che crea gravi pericoli alla circolazione pedonale;

RITENUTO che nelle more dell'attivazione di una zona a traffico limitato con controllo elettronico degli accessi si ritiene dover consentire, ai proprietari/utilizzatori di garage e/o posti auto presenti all'interno delle proprietà private nelle Vie: Timeo, Teatrino Romano, Piazza Vittorio Emanuele, Teatro Greco, Corso Umberto da Piazza Santa Caterina a Porta Messina, Vico Zecca Via Di Giovanni da Piazza Vittorio Emanuele a Via Giardinazzo, la circolazione attraverso la barriera mobile installata nella predetta Via Timeo anche al di fuori degli orari consentiti per il carico scarico merci e cose;

ATTESO che è intenzione dell'Amministrazione garantire la salvaguardia

dell'incolumità pubblica attraverso un equo bilanciamento con i principi costituzionali della libertà di circolazione e del libero esercizio dell'attività economica;

PRESO ATTO dell'incontrollato fenomeno dell'inosservanza delle limitazioni al traffico nelle fasce orarie indicate con conseguente rischio per l'incolumità pubblica dei pedoni e del necessario dovere dell'Amministrazione di intervenire;

PRESO ATTO inoltre delle direttive impartite dal Sindaco, volte ad inasprire le sanzioni in caso di reiterate violazioni delle prescrizioni imposte dalle proprie ordinanze;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 28/03/2023.

VISTO la D.D. n.58 del 11/06/2024

ORDINA

Confermare quanto disciplinato dall'O.D. n. 97 del 08/06/2023 e n. 105 del 13/06/2023 purché non in contrasto con la presente Ordinanza.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali che saranno installati a cura dell'Ente.

Notificare la presente Ordinanza a mezzo pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e pec istituzionale a :

Prefettura di Messina

Commissariato di P.S. Taormina (dipps145.5500@pecps.poliziadistato.it); Compagnia Carabinieri Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it); Compagnia Guardia di Finanza (me1420000p@pec.gdf.it); ASM di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);

Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it); Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);

Responsabile Area Lavori Pubblici (lavoripubblici@comune.taormina.me.it).

Associazione commercianti

Associazione albergatori

Associazione Taxi

AVVERTE:

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lgs 30.04.1992 n. 285.

La reiterazione, per più di due volte, della medesima violazione, accertata mediante formale contestazione, comporterà, salvo quanto meglio specificato nel proseguo, automaticamente l'interdizione al transito nelle aree *ut supra* indicate per giorni 7 nel caso di terza violazione e, per giorni 30, nel caso di violazioni successive.

Ad ogni modo, al fine di garantire l'esercizio delle libertà di circolazione e di iniziativa economica, l'accesso, nell'orario consentito, potrà comunque essere garantito, previa formale autorizzazione proveniente da personale comunale *ad hoc* preposto, il quale si occuperà di effettuare la puntuale vigilanza per l'intera durata dell'accesso, a tutela dell'incolumità pubblica.

È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 e 12 bis del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.

Taormina li 29/08/2024

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CACOPARDO GIUSEPPE)
con firma digitale**